



ORIGINALE
Pag. e- 28/2/18
JFB

ECC.MA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

TE
3E

PROCU PECIALE

La sottoscritta XXXXX XXXX nata a Perugia XXXXXX ivi residente in via XXXXXX, (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX), informata ai sensi dell'art. 4 III co. del D. Lgs. N. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, avvertita della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014 convertito nella L. 162/2014, delega, congiuntamente e disgiuntamente fra di loro, gli avv.ti Manuela D'Angelo (DNGMNL67T58D653M) e Giuseppe Roberto Ferranti

(FRRGPP63R14G478J) a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio anche di esecuzione e di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi conferendo ai designati procuratori ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, riscuotere, rilasciare quietanza, rinunciare agli atti di giudizio, farsi affiancare, sostituire da altri colleghi, presentare querela di falso con espressa ratifica di ogni suo atto ed operato. Dichiaro di essere stata informata delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell'incarico sino alla sua conclusione. Dichiaro di aver ricevuto un preventivo scritto sulla prevedibile misura del costo della prestazione; sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. Elegge domicilio a Roma Viale delle Milizie, 76 (presso avv. Valentina Colarusso). Autorizza l'utilizzazione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.
e XXXXX



Per

XXXXXX XXXXXXXX, nata il XXXXXXXXXXXXXXXX a Perugia ed ivi residente in via XXXXXXXXXXXX (cod. fisc. XXXXXXXXXXXXXXXX) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente fra di loro, dagli avv.ti Manuela D'Angelo (cod. fisc.: DNGMNL67T58D653M, indirizzo PEC: manuela.dangelo@avvocatiperugiapec.it, fax: 0755997927) e Giuseppe Roberto Ferranti (cod. fisc.: FRRGPP63R14G478J) - indirizzo PEC: giusepperoberto.ferranti@avvocatiperugiapec.it, fax: 0755997927) giusta procura speciale a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale delle Milizie, 76, (presso lo studio dell'avv. Valentina Colarusso) - appellante

CONTRO

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTO PER LA REGIONE UMBRIA in persona del Procuratore p.t, in Perugia via Martiri dei Lager, 77

E NEI CONFRONTI DI

XXXXXXXXXXXXXXXX - elettivamente domiciliato presso difensore avv. Mario Rampini in Perugia Piazza Piccinino, 9.

XXXXXXXXXXXX, come rappresentata e difesa,

DICHIARA

di voler proporre - come in effetti, con il presente atto, propone - formale appello avverso la sentenza n. 47/2017 emessa dalla Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale regionale per l'Umbria in data 25 ottobre 2017 depositata il 20 dicembre 2017, comunicata in pari data, e notificata dalla competente Procura Regionale il 02/01/2018 con la

quale il Giudice a quo, rigettate tutte le altre contestazioni, ha ritenuto la dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX corresponsabile, seppure in via sussidiaria rispetto all'altro convenuto, XXXXXXX XXXXXXX, del danno patrimoniale derivante dalla emissione di n. 8 certificati medici, per giorni 133, dal 16 ottobre 2015 al 26 febbraio 2016, quale medico di base di XXXXXXX XXXXXXX. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbra, in particolare, ha considerato le valutazioni mediche della dott.ssa XXXXXXX, come formalizzate in 8 certificati, contrastanti con i profili emergenti dalle "incontestabili risultanze in sede penale" rappresentando, comunque, che la condizione medica del XXXXX non sarebbe stata incompatibile con l'attività lavorativa dallo stesso svolta. La Corte dei Conti a quo, quindi, ritenendo la dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX responsabile dell'attuazione del disegno criminoso di XXXXXXX XXXXXXX –(*...non certo dolosamente, ma pur certo colposamente, con colpa che sarebbe connotata da indubbia gravità...*" ultima parte di pag. 16 della sentenza che si impugna) – l'ha condannata, a titolo di danno patrimoniale e per colpa grave, seppure in via sussidiaria, al pagamento di complessivi € 6.980,00, pari al 50% della retribuzione che il XXXXXXX avrebbe percepito nel periodo di assenza ingiustificata, oltre rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi fino a quella di pubblicazione della sentenza di primo grado ed interessi legali sugli importi rivalutati dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

I convenuti sono stati, altresì, condannati alle spese di giudizio liquidate in €



477,48, di cui l'80 % a carico di XXXXXXXX XXXXXXXX e il 20% a carico della dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXX.

Con atto di citazione datato 17 febbraio 2017 la Procura regionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria ha citato in giudizio la dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXX ed il sig. XXXXXXXX XXXXXXXX davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria, chiedendo la loro condanna al pagamento, in favore dell'erario, della complessiva somma di € 55.480,00 di cui € 3.490,00 a carico della dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXX ed € 45.690,00 a carico di XXXXXXXX XXXXXXXX. Il Presidente della Corte dei Conti dell'Umbria, sezione giurisdizionale, ha inizialmente fissato per il 4 ottobre 2017 l'udienza di discussione nel merito della causa, con termine sino a tutto il 14 settembre 2017 per il deposito di atti e documenti; in data 8 settembre 2017 è stato notificato alla dott.ssa XXXXXXXX il rinvio dell'udienza al 25 ottobre 2017 con termine per deposito di atti e documenti a tutto il giorno 5 ottobre 2017. L'atto di citazione con l'iniziale decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla convenuta il 23 marzo 2017.

Nel notificato atto di citazione la Procura Regionale dell'Umbria ha prospettato il pregiudizio patrimoniale che sarebbe stato causato alla Direzione Territoriale del Lavoro dell'Umbria dal dipendente, XXXXXXXX XXXXXXXX, mediante certificati medici falsi e tramite la falsa rappresentazione di un perdurante stato morboso.

La fonte della supposta (co)responsabilità della dott .ssa XXXXXXXX XXXXXXXX è stata così indicata dall'Attore pubblico: "...in quanto medico di base ha certificato uno stato di malattia, poi verificata come inesistente, per n.133 giorni continuativi, ma oggetto di

separati certificati susseguiti tra loro.

Detti certificati, in numero di 8, hanno attestato uno stato di malattia dal 16 ottobre 2015 al 26 febbraio 2016. La dott.ssa XXXXXX è stata considerata corresponsabile con il XXXXXX per la sua assenza ingiustificata e retribuita dal lavoro per il periodo anzidetto durante il quale il XXXXXX avrebbe percepito la somma di € 6.980,00.

L'atto di citazione è stato preceduto dall'invito a fornire deduzioni, invito al quale la dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXX ha risposto presentando la memoria difensiva datata 30 novembre 2016 con allegati numerosi documenti atti a dimostrare la certificata condizione patologica del sig. XXXXXX, condizione ritenuta immotivatamente e ingiustificatamente inesistente dalla Procura Regionale dell'Umbria.

La dott.ssa XXXXXXXX XXXXXXXX si è costituita in giudizio in primo grado con atto del 5 ottobre 2017 contestando l'impostazione accusatoria della Procura Regionale dell'Umbria fondata sulla supposta inesistenza della malattia del XXXXXX.

Oltre a fare integrale rinvio al citato atto, per comodità di esposizione se ne riportano testualmente le argomentazioni principali e le conclusioni: *"...La patologia diagnosticata al XXXXX dalla dott.ssa XXXXXX infatti, è fondata sia sulle proprie valutazioni, quale medico di base del sig. XXXXXX sia sui numerosissimi altri referti e sulle copiose diagnosi mediche dei tanti professionisti e specialisti che si sono avvicinati, per varie ragioni, nella cura del XXXXXXXX stesso. Detti documenti, invero, costituiscono, singolarmente considerati e valutati nel loro insieme, la specifica, inequivocabile e indiscutibile conferma della correttezza delle conclusioni mediche cui è scrupolosamente pervenuta la dott.ssa*

XXXXXX nel momento in cui ha ⁴

emesso i certificati medici immotivatamente e ingiustificatamente oggetto di contestazione nel loro contenuto da parte della Procura attrice.

Alla indicata dettagliata e specifica ricostruzione dei fatti operata dalla dott.ssa XXXXXX l'Attore pubblico, alla pagina 12 dell'atto di citazione, non attribuisce alcun valore poichè "quanto sostenuto nelle deduzioni non si appalesa idoneo a superare gli addebiti mossi nello specifico in quanto si opera soltanto una ricostruzione dello stato di salute generico (e in alcuni casi francamente irrilevante, come la connessione tra depressione e apnee notturne ecc.....) in quanto nulla viene detto per poter contestare quanto di puntuale e specifico le viene contestato nell'invito, ovvero i 133 giorni assentiti."

La parte attrice – nonostante la mole dei documenti medici e sanitari prodotti - giunge alla errata e del tutto astratta conclusione secondo cui i certificati emessi non corrisponderebbero contrariamente al vero ad un reale stato di malattia del XXXXX senza che, in tal senso, preme ancora ribadire, sia stata in alcun modo offerta una qualche minima dimostrazione.

Le conclusioni della Procura attrice si fondano, in realtà, su un procedimento sconfessato, alla radice, dalle risultanze dei plurimi certificati medici fatti confluire in atti con il consenso del XXXXX attestanti, inequivocabilmente e indiscutibilmente, una situazione patologica pienamente in atto nel momento della emissione dei certificati medici, situazione patologica diagnosticata da diversi medici specialistici sia anteriormente che posteriormente alle valutazioni mediche della dott.ssa XXXXXXXX.

Le conclusioni errate, illogiche e non provate della parte attrice sono il risultato di astratte considerazioni che trovano il loro punto di riferimento e di avvio nelle altre condotte del XXXXXX valutate penalmente illecite, riferite



esclusivamente al predetto e che non attengono minimamente ai certificati emessi dalla dott.ssa XXXXXX. L'esistenza di tali condotte non può evidentemente costituire la fonte, neppure indiretta, della responsabilità per la quale la dottoressa XXXXXX è chiamata a rispondere in questa sede; l'attuale convenuta, si aggiunge a conferma di quanto argomentato, non è mai stata sottoposta ad alcun procedimento penale per quei fatti né per altri fatti ad essi connessi e/o collegati.

Da tale impostazione della parte attrice (evidentemente errata nei suoi presupposti) scaturirebbe la ragione – altrettanto errata - della individuazione della colpa grave che avrebbe ispirato la dott.ssa XXXXXX nella emissione dei certificati medici che la Procura attrice – per mera e astratta presunzione – ritiene riferiti ad una patologia inesistente.

I riferimenti giuridici e giurisprudenziale contenuti nell'atto di citazione relativi alla fonte della presunta responsabilità della convenuta non si attagliano minimamente al caso di specie perché non sono ipotizzabili, neppure in astratto, fattispecie di reato in capo alla dott.ssa XXXXXX né condotte ispirate da colpa grave.

I numerosi referti e le diagnosi dei tanti medici che si sono occupati del XXXXXX costituiscono, al contrario, la specifica e dettagliata dimostrazione della corretta diagnosi fatta al XXXXXX. Tra gli altri, costituiscono indubbi esempi di quanto appena dedotto: il verbale della Commissione medica per l'accertamento della invalidità datata 25 novembre 2015 (doc. n. 9 memoria 30/11/16 – doc. n. 22 fascicolo Procura); le dichiarazioni della dott.ssa XXXXX costituenti il verbale di sommarie informazioni del 23/10/2015. Il certificato della dott.ssa XXXXX del 21/10/2015 (doc. n 1) e del 17 maggio 2016 (doc. n. 8 memoria 30/11/2016 – doc. n. 22 fascicolo Procura). I certificati delle

visite medico fiscali (doc. 2) durante il periodo contestato che confermano indiscutibilmente la sussistenza di una situazione patologica depressiva anche di tipo maggiore nel XXXXXX confermando la diagnosi della dott.ssa XXXXXX giustificando conseguentemente la sua assenza dal lavoro. Nel certificato della visita medico fiscale del 16 gennaio 2016 viene anche acquisita la prescrizione specialistica della dott.ssa XXXXXX del 15/01/2016. Il certificato del 9 maggio 2017 della dott.ssa XXXXX che attesta lo stato patologico nel XXXXXX addirittura dal gennaio 2013 (doc. n. 3). A ciò si aggiungano per il periodo successivo: la relazione dei servizi sociali del 27/07/2017 per la L.104/92 (in particolare si veda la sintesi valutativa sociale) (doc. n. 4) con visita fissata per il 13/09/2017 con richiesta inoltrata dalla dott.ssa XXXXXX (doc. n. 5); l'esito di tale visita medico legale che conferma la patologia diagnosticata dalla convenuta (doc. n. 6) riconoscendo il XXXXXX invalido al 67% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%; il provvedimento di revoca della patente di guida dell'anno 2017 sulla base delle patologie diagnosticate (doc. n. 7). **Nessuno dei medici intervenuti ha mai messo in discussione la diagnosi della dott.ssa XXXXXX a sua volta basata** – preme precisare – **anche sulle risultanze mediche degli specialisti che hanno preceduto il suo operato confermato, come detto, anche successivamente** (si valuti, in proposito, a mero titolo di esempio il doc. n. 4). Se fosse corretto e fondato il percorso argomentativo della Procura attrice – e chiaramente non lo è – tutti i medici che si sono occupati del XXXXX negli anni e, in particolare, nel periodo oggetto della presente causa, ravvisandolo come affetto da patologie psicologiche/psichiatriche - dagli specialisti dell'Azienda ospedaliera perugina ai tanti medici delle visite fiscali - dovrebbero essere ritenuti responsabili perché tutti hanno valutato XXXXXX

XXXXXX malato sotto il profilo psichiatrico. Le argomentazioni dell'Attore pubblico sono, dunque, palesemente infondate e le sue conclusioni sono meramente argomentative, del tutto indimostrate, presuntive, contrarie alle oggettive risultanze documentali e, infine, indebitamente sconfinanti in un campo di conoscenza non proprio pertinente al Pubblico Attore, cioè quello medico, e ciò senza alcun supporto tecnico-specialistico. Agli atti non vi è - si

ribadisce alcuna documentazione atta a mettere in discussione

l'esistenza dello stato patologico nel XXXXX durante il periodo dei certificati medici contestati. Nel caso del XXXXX peraltro, la situazione depressiva è risalente nel tempo (come dimostrano i certificati medici già in atti di altri professionisti come, a titolo di esempio, quello del dott. XXXXX dell'anno 2005) e negli ultimi periodi è stata aggravata da specifici episodi familiari e personali. La dott.ssa XXXXXX come già precisato nella memoria del 30 novembre 2016, conoscendo molto bene il XXXXX per essere lo stesso suo paziente da moltissimi anni, era preoccupata anche per i suoi pregressi comportamenti quando aveva manifestato intenti suicidi connessi a fortissimi e gravi stati depressivi, presenti anche nel periodo oggetto di immotivata contestazione. La comprovata condotta del XXXXXX di abusare di sostanze alcoliche, evidente non solo dagli esiti degli esami del sangue, costituiva, peraltro, per la dott.ssa XXXXXX la piena conferma, sotto il profilo medico, della correttezza della propria diagnosi. La convenuta, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 relativo alla sicurezza sul lavoro, ritenendo il XXXXXX soggetto con gravi problemi di alcolismo da ritenersi cronici in considerazione dei comportamenti del predetto anche destinatario nell'anno 2011 di un provvedimento di revoca della patente di guida (doc. n. 8) ha ritenuto il proprio paziente sofferente di tali e tante patologie da non ritenerlo idoneo al 8

lavoro. La descritta condotta della dott.ssa XXXXXX ha, in tal modo, parzialmente supplito alle negative conseguenze derivanti dall'omessa osservanza da parte del datore di lavoro dell'obbligo di avvertire il medico curante una volta acclarata la situazione di alcol dipendenza per le necessarie iniziative che avrebbero potuto determinare anche l'assunzione della decisione di predisporre la sorveglianza sanitaria del XXXXXX. Che il datore di lavoro fosse a conoscenza dello stato patologico derivante dall'abuso di alcool da parte del XXXXXX è certo visto e considerato che il predetto, dopo il ritiro della patente nell'anno 2011, si è recato sul posto di lavoro utilizzando mezzi di trasporto con i biglietti che avrebbe ricevuto dal datore di lavoro. Quest'ultimo, dunque, non ha posto in essere quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 anche a livello di interventi di prevenzione per scongiurare pericoli sul luogo di lavoro; il mancato coinvolgimento del medico curante ha, di fatto, impedito di approfondire le problematiche clinico - sociali dell'alcol dipendenza determinando, così, il definitivo deterioramento della vicenda che occupa e della situazione patologica del XXXXXX. Negli ultimi periodi - come già evidenziato nella memoria 30 novembre 2016 - la situazione relativa al XXXXXX si era ulteriormente aggravata: la dott.ssa XXXXXX infatti, trovava molto spesso il XXXXXXXX dormiente in sala di aspetto mentre attendeva il proprio turno e nei colloqui avuti il paziente quest'ultimo manifestava un fortissimo disagio sotto il profilo psicologico aggravato dai recenti episodi vissuti in famiglia e coinvolgenti anche i suoi figli (il primo gennaio 2016 una delle figlie è stata violentemente picchiata dal compagno ubriaco) e dall'insorgere delle malattie anche di carattere fisico (come documentato nella memoria 30 novembre 2016). Ritenendo la descritta situazione patologica del tutto incompatibile con lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e con



*l'ambiente di lavoro, la dott.ssa XXXXXX – confortata dalla valutazione degli specialisti - ha riconosciuto al XXXXX i 133 giorni di malattia. La dott.ssa XXXXXX ha attestato detto periodo di malattia in continuazione e non in maniera continuativa proprio perché, ad ogni scadenza, ha ritenuto doveroso rivalutare la situazione del proprio paziente con ciò dimostrando di avere la giusta attenzione nella cura del predetto. La convenuta ha riposto molta diligenza nell'assistenza del XXXXX la dottoressa ha cercato di individuare le cause dei vari e preoccupanti disturbi manifestati dal XXXXX durante le visite o comunicati dal paziente quale, ad esempio, quello della estrema confusione mentale, quello del dormire in momenti e luoghi del tutto inappropriati (condotte chiaramente incompatibili con il lavoro e con il luogo di lavoro), del fortissimo malessere, della accentuata aggressività che il XXXXXX riferiva di avere all'interno delle mura domestiche. **Si trattava di sintomi di uno stato patologico gravemente depressivo che rendevano il paziente assolutamente inadeguato rispetto alle proprie mansioni lavorative.** L'attento esame dei sintomi manifestati dal XXXXXX e gli accertamenti medici cui il predetto è stato invitato a sottoporsi hanno consentito di diagnosticare, tra l'altro, quella che viene definita Osas cioè la sindrome da apnee ostruttive del sonno che, fra le gravi conseguenze, ha anche la forte depressione (doc. n. 9).*

I descritti aspetti – che la Procura attrice considera erroneamente irrilevanti – confermano – se ce ne fosse ancora bisogno – la estrema correttezza e diligenza professionale della dott.ssa XXXXXX.

Si ritiene doveroso aggiungere, a questo punto, per completare il quadro della esposizione, che il soggetto che ha sicuramente errato nella fattispecie che occupa, è stato il datore di lavoro del XXXXXX che ha omesso il doveroso

controllo medico – legale sulla idoneità del lavoratore al momento del suo rientro considerando il lungo periodo di malattia che lo aveva allontanato dal posto di lavoro. Così stabilisce l'art. 41 del D.lgs. 81/08 che impone al datore di lavoro di nominare un medico competente alle necessarie verifiche. Il XXXXXX non poteva rientrare al lavoro se non previa effettuazione della relativa visita medica che ne avesse attestato la sua idoneità alla mansione. Ciò, invero, è quello che è sempre accaduto in tutte le precedenti situazioni di allontanamento dal lavoro del XXXXXX per un periodo prolungato di malattia dovuta ad altre patologiche (doc. n. 10 - si veda anche una delle tanti circolari esistenti: doc. n. 11).

Alla luce di quanto argomentato e dimostrato deve necessariamente concludersi che tutte le argomentazioni e tutte le conclusioni della parte attrice sono assolutamente infondate, del tutto astratte e indimostrate: non vi è stata alcuna colpa grave della dott.ssa XXXXXXX né, tanto meno, alcun concorso con quanto posto in essere dal XXXXXX nell'ambito dei procedimenti penali a suo carico (ciò è considerato dalla dott.ssa XXXXXX particolarmente offensivo della sua persona e del suo decoro).

Gli esiti della corretta valutazione degli atti e dei documenti, al contrario, dimostrano che la dott.ssa XXXXXX ha diligentemente svolto il proprio lavoro, con competenza e professionalità; il riconoscimento dei 133 giorni di malattia non è avvenuto per superficialità o, peggio ancora, per il voler concorrere in un disegno criminoso ma per attestare un reale stato patologico effettivamente presente nel XXXXXX tale da renderlo del tutto inidoneo al lavoro.

Si rappresenta, da ultimo, che i certificati medici acquisiti nel fascicolo di causa sono quelli del datore di lavoro ove non è presente, come ovvio, la diagnosi del paziente, diagnosi, certamente inserita nei certificati del XXXXXX e conosciuta anche dai medici fiscali.

Per tutto quanto esposto e argomentato, la dott.ssa XXXXXX XXXXXX come in epigrafe rappresentata e difesa, confida nell'accoglimento delle seguenti salvo altre

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, contrariis reiectis:

- *Rigettare per manifesta infondatezza tutte le domande presentate dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Umbria nei confronti della dott.ssa XXXXXX XXXXXX contenute nell'atto di citazione del 17 febbraio 2017 e per l'effetto*
- *mandare assolta la dott.ssa XXXXXX XXXXXX da qualsivoglia addebito stante l'assoluta correttezza e buona fede della sua condotta;*
Con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in relazione alle
- *spese del giudizio."*

Si è costituito in giudizio anche XXXXXX XXXXXX con atto del 3 ottobre 2017. All'esito della discussione del 25 ottobre 2017 è stata emessa la decisione oggetto del presente atto di gravame perché erronea, manifestamente illogica e contraddittoria, violativa delle norme di legge, oltre che destituita di ogni fondamento giuridico nei capi di cui si dirà oltre dei quali si chiede la integrale

riforma sulla scorta degli argomenti già espressi nel giudizio di primo grado e di quelli ulteriori che seguono:

MOTIVI

1) **MANIFESTA ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DELLA MOTIVAZIONE.**

A pagina 15 della sentenza di primo grado oggetto di gravame la Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria scrive "...*ma è proprio dalla disamina delle stesse intercettazioni nelle date relative al successivo periodo, quello concernente l'attestazione rilasciata dalla XXXXXX di inadeguatezza del XXXXXXX all'attività lavorativa, che emerge invece il livello di accuratezza con il quale il paziente indusse in errore la dottoressa ...*" Sempre a pag. 15: "...*E' dal tenore delle conversazioni intercettate, in uno con gli esiti del pedinamento, che si evince in modo inequivoco che il XXXXXX nel predetto periodo, faceva tutto salvo che stare ritirato in casa in preda a depressione: curava gli interessi delle figlie accompagnandole dove necessario; tratteneva relazioni extraconiugali, con incontri in diversi luoghi; svolgeva incombenze private, non mediche; ciò rende inevitabile la valutazione di grave superficialità con la quale la dottoressa di base consentì al XXXXXX di prolungare la propria assenza dal lavoro per i descritti 133 giorni consecutivi, ritenendo la condizione del paziente incompatibile con l'attività lavorativa*"

La Corte dei Conti a quo (e in effetti la stessa Procura, si veda pag. 2 secondo capoverso dell'atto di citazione) se da un lato tratteggia – come testualmente indicato – il XXXXXX come un soggetto talmente abile e accurato da aver indotto in errore la dottoressa XXXXXX dall'altro, in maniera quanto mai



contraddittoria, illogica ed evidentemente errata, sostiene la "grave superficialità" della stessa per aver redatto gli 8 certificati medici.

Fermo restando quando si dirà successivamente in merito ai fatti e alla effettiva esistenza della certificata condizione patologica nel XXXXXX per quello che più interessa in questo ambito preme rimarcare che il Giudice a quo, nella parte della sentenza oggetto di gravame, ha riconosciuto che il XXXXXX è stato così bravo da far cadere in errore la dott.ssa Castellani per poi, subito dopo, addebitare alla stessa un elevato grado di responsabilità, quello per colpa grave.

E' evidente che la riconosciuta induzione in errore avrebbe dovuto, invece, far pervenire logicamente alla radicale esclusione di qualsivoglia volontà colpevole in capo alla dottoressa XXXXXXX.

E', dunque, illogica e contraddittoria la motivazione della decisione che si impugna e lo è altrettanto, e per le stesse ragioni, l'affermazione contenuta nella parte del provvedimento oggetto di gravame ove è scritto (pagg. 16-17) *"...nella misura in cui la dott.ssa XXXXXX si è resa corresponsabile dell'attuazione di tale disegno criminoso (non certo dolosamente, né in alcun modo lo sostiene la Procura, ma pur anche solo colposamente, con colpa connotata però da indubbia gravità) la stessa non può andare esente da giudizio di responsabilità amministrativo-contabile."*

Anche sotto tale profilo, il riconoscimento dell'induzione in errore cozza, all'evidenza, con il capo della sentenza sopra indicato.

Non si comprende come la dottoressa possa essere ritenuta

"corresponsabile dell'attuazione di tale disegno criminoso" se, appunto, come sostiene la stessa Corte a quo, sarebbe stata indotta in errore dal XXXXXX.

Appare evidente che l'essere corresponsabili dell'attuazione di un disegno criminoso implica, necessariamente e inevitabilmente, la consapevolezza e la coscienza di detto disegno criminoso, coscienza e consapevolezza totalmente assenti nella persona della dott.ssa XXXXXX rispetto ai prospettati obiettivi del XXXXXX.

A ciò si aggiunga l'impossibilità di poter immaginare – anche per mera ipotesi astratta – la ricorrenza del concorso colposo nel delitto doloso, poiché i reati contestati al XXXXXX non sono configurabili nella forma, appunto, colposa. La manifesta e grave illogicità della impostazione del Giudice a quo, d'altra parte, trova una specifica e incontrovertibile conferma nel fatto che la dott.ssa XXXXXX XXXXXX non è stata mai minimamente coinvolta in alcun procedimento penale: la Procura presso il Tribunale di Perugia non ha mai ravvisato in capo alla dottoressa XXXXXX alcun comportamento criminoso.

Altrettanto illogica e inaccettabile è la motivazione della sentenza oggetto di impugnazione contenuta a pag. 16 ove la Corte dei Conti a quo statuisce, in particolare, che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche *"...si evince senza margine di dubbio un quadro psicologico ben lungi dal denotare caratteristiche di depressione comportante incompatibilità con l'attività lavorativa (senza necessità di possedere cognizioni specialistiche in materia) incompatibilità che costituisce unico profilo che qui interessa, prescindendosi da qualunque altra valutazione medica che, com'è ovvio, non rientra nelle competenze specifiche di questo come di nessun altro giudice. Il quadro che emerge, al contrario, evidenzia la reiterata, continuativa, dolosa preordinazione di prove utili alla finalità perseguita e cioè quella di assentarsi dal lavoro continuando a percepire la relativa retribuzione"*.

Analogamente a quanto evidenziato in precedenza, se il XXXXXX è stato ritenuto così abile nell'acquisizione dolosa di prove utili alla propria finalità tanto da aver indotto in errore la stessa dottoressa, la configurabilità della colpa grave in capo alla XXXXXX è illogica e ingiustificata.

In realtà, come meglio si ribadirà anche oltre, alla dott.ssa XXXXXX non è addebitabile alcuna volontà colpevole. La sua condotta professionale non ha integrato alcun contributo causale nella realizzazione dei supposti – quanto non reali - obiettivi del XXXXXX sia perché l'unica finalità avuta di mira dalla convenuta – da bravo medico quale è - è stata solo ed unicamente la tutela della salute del proprio paziente, sia in quanto il XXXXXX nel periodo dei 133 giorni certificati, si trovava effettivamente in una situazione patologica incompatibile con il proprio lavoro.

2) ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI

La Corte dei Conti a quo, come evidenziato anche in precedenza, fonda la propria decisione sugli esiti delle indagini del procedimento penale che, in realtà, come già più volte detto, ha visto il coinvolgimento del solo XXXXXX (si veda pag. 16 del provvedimento che si impugna). Sulla base di tali esiti il giudice a quo è pervenuto alla conclusione che le condizioni di salute certificate dalla dottoressa XXXXXX non sarebbero state incompatibili con l'attività lavorativa del XXXXXX.

La decisione è errata, gravemente superficiale e, all'evidenza, arbitraria.

La diagnosi della dott.ssa XXXXXX si è correttamente basata sull'anamnesi del paziente, conosciuto da anni, sugli esiti delle numerose verifiche mediche cui ha fatto sottoporre il XXXXXX sull'osservazione diretta e sulle nozioni mediche note e/o acquisite.

Le considerazioni della Corte dei Conti a quo relative al fatto che il quadro probatorio penalistico proverebbe l'esistenza di un situazione psicologica nel XXXXXX ben lungi dalla presenza di uno stato di depressione incompatibile con il lavoro (si veda pag. 16) non solo sono evidentemente e ingiustificatamente frettolose, ma integrano indubbiamente una **valutazione medica che deve considerarsi arbitraria perché esulante dalle competenze del Giudice ed errata sotto il profilo del merito.**

La Corte dei Conti di primo grado, nell'assumere l'indicata decisione oggetto di gravame, ha completamente omesso di valutare i numerosissimi documenti medici prodotti dalla dott.ssa XXXXXX che, oltre a confermare l'esistenza di un effettivo stato patologico nel XXXXXX attestano, altresì, l'incompatibilità di detto stato patologico con l'attività lavorativa svolta dal predetto (si veda il doc. n. 2 della comparsa di costituzione della dott.ssa XXXXXX relativo a tutti i certificati dei medici fiscali).

I comportamenti assunti dal XXXXXX nel periodo coperto dai certificati emessi dalla dottoressa XXXXXX – la cui valutazione medica è stata confermata, preme ancora ribadire, da tutti i medici fiscali che hanno visitato il XXXXXX - non possono inficiare minimamente il giudizio di incompatibilità cui è giunta la dott.ssa XXXXXX e tutti gli altri professionisti intervenuti nella presente vicenda ben potendo gli stessi rappresentare addirittura i sintomi di quella malattia di cui il XXXXXX è indubbiamente affetto.

Solo per far meglio comprendere, si rappresenta che il contenuto della conversazione telefonica del 3/02/2016 delle ore 13,35,54, in atti, nell'ambito della quale il XXXXXX si vanta per aver "beffato" il medico otorino sull'esito del proprio esame potrebbe effettivamente rappresentare una manifestazione della sua malattia che – come meglio si dirà oltre – alterna momenti di vera e



propria esaltazione a periodi di assoluta demoralizzazione: XXXXXX XXXXXX
è, invero, effettivamente affetto da ipoacusia come confermato
anche successivamente nel referto del 30/05/2017.

3) ERRATA E ARBITRARIA VALUTAZIONE MEDICA – OMESSA

VALUTAZIONE DI PROVE DOCUMENTALI.

La depressione è una malattia che ha espressioni e risvolti molto particolari e
la collocazione del XXXXXX in ambito lavorativo, nel periodo relativo ai
certificati della dottoressa XXXXXX proprio per le peculiarità patologiche
manifestate dal paziente, non avrebbe garantito, da un lato, la salute del
paziente, dall'altro, le persone che sarebbero entrate con lui in contatto in
quell'ambiente.

Che la depressione sia una patologia particolare lo conferma anche la recente
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che ha riconosciuto che il
paziente affetto dalla depressione possa essere esonerato dall'obbligo della
permanenza domiciliare (Cass. 6375/2016; Cass. 21621/2016).

Errata, oltre che arbitraria, dunque, è la valutazione di tipo medico cui è
pervenuta la Corte a quo sulla sola base degli esiti del procedimento penale.

Oltre che a pag. 16, anche a pag. 21 e ss., sub 5, la Corte pone in essere lo
stesso grave errore.

La Corte a quo, non solo si spinge ben oltre le proprie competenze ma,
nell'elaborare il proprio giudizio, non valuta i documenti medici fatti confluire
in atti, in particolare, i referti dei medici fiscali che hanno visitato il XXXXXX
in tal modo il primo Giudice supera, di fatto, le conclusioni mediche in essi
attestate.

Con questi certificati, in numero di 9 (doc. n. 2 comparsa di costituzione), non
sono stati in alcun modo revocati al XXXXXX i giorni di malattia concessi dalla

dott.ssa XXXXXX e così è stata accertata e confermata l'incompatibilità tra la situazione patologia vissuta in quel momento dal XXXXXX e la sua attività lavorativa.

Come è noto, **la visita medica di controllo non si limita ad una semplice verifica della presenza a domicilio del lavoratore in malattia (che, peraltro, non sarebbe nemmeno necessaria per le patologie che affliggono il XXXXXX ma consiste in una vera e propria indagine medico-legale per comprovare la sussistenza dell'incapacità al lavoro.** In armonia con tali obiettivi, il medico fiscale svolge funzioni di Pubblico Ufficiale durante la sua attività lavorativa avendo come principio imprescindibile del suo operato la tutela del cittadino, prestatore d'opera.

La Corte di primo grado non ha, peraltro, doverosamente considerato, come avrebbe dovuto fare anche mediante il contributo di una CTU, le possibili manifestazioni della patologia di cui è indubbiamente affetto il XXXXXX come dimostrano gli esiti di tutti gli esami e di tutti i controlli cui il predetto è stato sottoposto e che sono in atti.

In ogni caso, se per mera ipotesi astratta, fosse ritenuta corretta e valida l'impostazione seguita dalla Procura e dal Giudice a quo, del danno erariale addebitato alla dott.ssa XXXXXX dovrebbero rispondere anche tutti i medici fiscali che hanno confermato il giudizio di inidoneità al lavoro del sig. XXXXXX e cioè il dott. XXXXXX XXXXXX (medico psichiatra), il dott. XXXXXX XXXXXX e la dott.ssa XXXXXX XXXXXX.

Orbene, al giudizio di inabilità al lavoro espresso e documentato da ben 4 medici (dott.ssa XXXXXX dott. XXXXXX dott. XXXXXX e dott.ssa XXXXXX nel periodo oggetto di contestazione, peraltro in quattro

momenti diversi, non corrisponde, in atti, alcuna diversa e opposta valutazione medica, ma solo il giudizio espresso dalla Corte a quo nella sentenza che si impugna, giudizio assunto senza neppure l'ausilio di una CTU.

La Corte ha ritenuto di poter escludere la inidoneità al lavoro del XXXXXX semplicemente sulla base delle risultanze istruttorie del procedimento penale a suo carico e, in particolare, in forza delle intercettazioni telefoniche riconoscendo, in tal modo, al XXXXXX (soggetto pacificamente depresso e dedito all'alcool) la capacità medica di diagnosticarsi le proprie condizioni di salute; ciò non può che lasciare quanto meno perplessi!

Pur non avendo neppure i sottoscritti difensori alcuna competenza, grazie al contributo della dott.ssa Non il solo medico di famiglia che ha certificato – 8 certificati per 133 giorni totali di malattia – l'assenza per malattia (e per questo è stata condannata dalla Corte dei Conti Umbria al risarcimento della metà del danno erariale provocato dall'indebita percezione dello stipendio da parte del paziente) hanno ritenuto reale la patologia certificata.

A questo si aggiungono infatti il verbale della Commissione medica per l'accertamento della invalidità del 2015; le dichiarazioni di un altro medico che costituiscono il verbale di sommarie informazioni sempre del 2015. Poi il certificato di questo stesso medico del 2015 e del 2016, i certificati delle visite medico fiscali durante il periodo contestato che confermano indiscutibilmente una situazione patologica depressiva anche di tipo maggiore del paziente, confermando la diagnosi della dott.ssa di famiglia e giustificando conseguentemente la sua assenza dal lavoro.

"Nel certificato della visita medico fiscale del 2016 – si legge nel ricorso – viene anche acquisita la prescrizione specialistica dello stesso anno. Il certificato del 2017 attesta lo stato patologico addirittura dal gennaio 2013. A

quindi, ancora di più un grave stato d'ansia. Queste persone possono trascorrere periodi di calma e sonnolenza e mesi in cui lo stress, i nervi e l'ansia attanagliano la loro mente, il corpo e ogni ambito della loro vita. Per tale ragione si tratta di una condizione che ha un grave impatto sia a livello sociale che lavorativo. Molto spesso detti individui presentano manifestazioni di fobia sociale, di isolamento, di conflitti nell'ambito familiare e sul luogo di lavoro.

Si tratta di una malattia molto grave che devasta l'intera vita di una persona. Nel caso di specie, come puntualizzato e documentato negli scritti difensivi in atti, la lunga conoscenza del Procacci da parte della dott.ssa Castellani e l'anamnesi del paziente così come i sintomi dallo stesso dichiarati e accertati direttamente dalla dottoressa e da tutti gli altri medici intervenuti (come già descritti e puntualizzati), hanno fondatamente convinto il medico di base della gravità dello stato di salute del Procacci e della sua incompatibilità con l'attività lavorativa dallo stesso svolta.

Lo scrupoloso percorso intrapreso per giungere alla certificazione dello stato di incompatibilità del Procacci con il proprio lavoro ha visto anche l'accertamento di altre patologie, capaci di devastare, per i loro effetti, la quotidianità della vita di una persona. Si sta facendo riferimento, in particolare, alla diagnosi dell'Osas, malattia, peraltro, strettamente connessa alla depressione.

L'Osas.

L'Osas comporta la frammentazione del sonno e spesso una scarsa ossigenazione del sangue con numerosi disturbi. Il problema più evidente è la sonnolenza diurna. La persona ha gravi difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro e nella vita quotidiana. La mancanza di un sonno ristoratore è associata



a vari deficit neuropsicologici: ad esempio, ridotta capacità di concentrazione, perdita di memoria, irritabilità, sbalzi di umore, depressione, psicosi ecc. L'aumentata sonnolenza può essere la causa di infortuni sul lavoro e di incidenti durante la guida oltre che essere la causa di gravi problemi anche a livello fisico, specie di carattere cardiocircolatorio.

- **Conseguenze delle patologie accertate nella vita di Salvatore Procacci.**

A causa della descritta situazione patologica, il Procacci è stato giudicato inidoneo alla guida dalla commissione medica che l'ha sottoposto a visita sia nell'anno 2011 che nell'anno 2017 (docc. nn. 6 e 7 della comparsa di costituzione).

In sede di verifiche effettuate recentemente nell'ambito del procedimento ex L. 104/92, al Procacci è stata riconosciuta una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (doc. n. 6 comparsa di costituzione).

Attualmente, grazie all'intervento chirurgico cui il Procacci si è sottoposto e all'utilizzo della Cpap - che è un macchinario che serve a facilitare la ventilazione nel sonno e di cui gli è stato prescritto l'utilizzo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (doc. n. 2) - la qualità della sua vita quotidiana è sicuramente migliorata.

Il Giudice a quo, si aggiunge, non ha nemmeno considerato l'argomentazione svolta anche in primo grado (si vedano le pagg. 7 e 8 della comparsa di costituzione) relativa alla necessità che il Procacci, al rientro al lavoro dopo oltre 60 giorni, dovesse essere sottoposto a visita del medico competente (e non dal medico curante che non ha competenze in tal senso), incaricato dal proprio datore di lavoro, per accertare o negare la sua idoneità lavorativa. In

tal modo si è violato il suo diritto ad essere tutelato nella propria salute e, nei fatti, tale omissione ha comportato il definitivo e irreparabile deteriorarsi del legame del Procacci con il proprio ambiente di lavoro.

4) VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 112

C.P.C.

La sentenza che si impugna è erronea ed evidentemente violativa dell'art. 112 c.p.c. e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

La Procura regionale, invero, ha chiesto la condanna della dott.ssa Castellani per danno patrimoniale per aver, quale medico di base, "redatto n. 8 certificati attestanti uno stato di malattia alla luce degli accertamenti istruttori, risultato del tutto inesistente, per ben 133 giorni consecutivi dal 16 ottobre 2015 al 26 febbraio 2016" indicando la retribuzione in € 6980,00 e, dunque, il danno in capo alla dott.ssa Castellani in € 3.490,00 (pag. 17 atto di citazione).

La Corte dei Conti di primo grado, invece, attraverso una inammissibile e arbitraria modifica dei contenuti della domanda della Procura, nel riportare le conclusioni di quest'ultima ha, a pag. 6 della sentenza che si impugna, indebitamente scritto nel penultimo capoverso, "*...o comunque non incompatibile con la presenza sul posto di lavoro...*"; a pag. 15 della motivazione "*...ciò rende inevitabile la valutazione di grave superficialità con la quale la dottoressa di base consentì al Procacci di prolungare la propria assenza dal lavoro per i descritti 133 giorni consecutivi, ritenendo la condizione del paziente incompatibile con l'attività lavorativa*"....Ancora a pag. 16 si legge "*...costituisce quello appena riportato solo uno dei numerosissimi stralci di conversazione dai quali si evince senza margine di dubbio un quadro psicologico ben lungi dal denotare caratteristiche di depressione comportante incompatibilità con l'attività lavorativa (senza necessità di possedere*

cognizioni specialistiche in materia) incompatibilità che costituisce unico profilo che qui interessa, prescindendosi da qualunque altra valutazione medica che, com'è ovvio, non rientra nelle competenze specifiche di questo come di nessun altro giudice"...

Appare evidente la ontologica diversità tra la domanda della Procura Regionale di condanna della dott.ssa Castellani per aver certificato una stato morboso ritenuto – a torto - inesistente e la condanna cui è giunta la Corte dei Conti sulla base di un giudizio di non incompatibilità tra le condizioni mediche certificate, riconosciute esistenti, e l'attività lavorativa del Procacci. La prima, invero, come appare ovvio, implica l'attestazione di una falsa rappresentazione patologica, la seconda impostazione una presunta errata valutazione medico – legale di incompatibilità tra le condizioni patologiche, comunque reali, e l'attività lavorativa.

In conclusione, **la Corte dei Conti a quo, riconoscendo l'esistenza delle patologie diagnosticate anche dalla dott.ssa Castellani in capo al Procacci, ha chiaramente confermato l'infondatezza della domanda della Procura Regionale basata, infatti, sulla responsabilità della dott.ssa Castellani per aver certificato uno stato patologico ritenuto inesistente. La pronuncia di condanna del primo Giudice è, dunque, totalmente diversa da quanto richiesto dalla Procura.**

E' stato così violato il principio sancito dall'art. 112 c.p.c..

5) ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Fermi restando i motivi dedotti in precedenza, da ritenersi principali e assorbenti, deve, in subordine, evidenziarsi anche l'errata quantificazione del danno.

La Procura Regionale, infatti, scrive nella citazione che la somma di € 13.260,00 sarebbe stata percepita dal Procacci dal 16 ottobre 2015 al 24 maggio 2016 (per 221 giorni) mentre individua in € 6.980,00 la retribuzione del Procacci per i 133 giorni dei certificati della dott.ssa Castellani (pag. 17 atto di citazione).

E', dunque, evidentemente errato il riferimento fatto dalla Corte di primo grado all'importo di € 13.260,00 per accertare l'ipotetico - quanto irreali e inesistente - danno in capo alla dott.ssa Castellani pari al 50%.

La Corte dei Conti oltre a far erroneamente riferimento all'importo di € 13.260,00 anziché a quello di € 6.980,00 erra, peraltro e in ogni caso, anche nell'individuare il 50% della prima somma pari ad € 6.630,00 e non ad € 6.980,00.

Alla luce di quanto esposto e dei motivi dedotti, l'appellante, come rappresentata e difesa,

CITA

la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in persona del Procuratore p.t., in Perugia, via Martiri dei Lager, 77, e Procacci Salvatore rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rampini ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Perugia, Piazza Piccinino, 9 a comparire davanti alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello, in Roma via A. Baiamonti, 25, aula ed udienza destinande, con avvertimento che prima dell'udienza di discussione gli appellati potranno costituirsi nei termini stabiliti dal decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, se parti private, a mezzo di avvocato abilitato alla difesa dinanzi alle Magistrature Superiori, per ivi sentire accogliere le seguenti



Conclusioni

Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, contrariis reiectis,

-Riformare, per i motivi dedotti con il presente atto di gravame, i capi della sentenza impugnata per essere gli stessi manifestamente infondati, errati, illogici, arbitrari e violativi delle norme di legge e per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti dell'Umbria con atto di citazione del 17 febbraio 2017 nei confronti della dott.ssa XXXXXX XXXXXX assolvendola pienamente.

-In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi del presente atto di gravame, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione del danno riducendolo nella misura ritenuta equa e, in ogni caso, limitandolo, così come richiesto dalla Procura, ad € 3.490,00 (cioè il 50% di € 6980,00, retribuzione percepita da XXXXXX XXXXXX nei 133 giorni certificati dalla dott.ssa XXXXXX)

-Con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e di secondo grado.

In via istruttoria:

Il Giudice a quo, come più volte puntualizzato, ha evidentemente errato nel non considerare i certificati dei medici fiscali pervenendo ad un giudizio di inidoneità al lavoro del XXXXXX in forza di un percorso sbagliato, arbitrario e, tenendo conto della domanda della Procura Regionale, in palese violazione dell'art. 112 c.p.c.. Nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dei Conti adita non volesse accogliere i motivi principali proposti anche in ordine alla manifesta violazione dell'art. 112 c.p.c., la valutazione di inidoneità al lavoro espressa dal primo Giudice dovrebbe, in ogni caso, essere considerata

inaccettabile perché non di competenza del Giudice a quo con la conseguente valutazione dell'opportunità di disporre una eventuale CTU sul tema.

Si produce:

- Copia notificata della sentenza n. 47/2017 con attestazione di conformità (doc. n. 1).
- Riproduzione fotografica del Cpap (doc. n. 2).

Nel formulare ogni più ampia riserva i procuratori della dott.ssa XXXXXX
XXXXXX, formulano

ISTANZA

Affinchè il Signor Presidente della Corte Voglia assegnare il presente giudizio e affinché il Signor Presidente della Sezione al quale il giudizio sarà assegnato
Voglia fissare l'udienza di discussione.

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n.
0755997927 a mezzo pec: manuela.dangelo@avvocatiperugiapec.it,
giusepperoberto.ferranti@avvocatiperugiapec.it.

Salvezze illimitate.

Perugia, lì 21 febbraio 2018

Avv. Manuela D'Angelo



Avv. Giuseppe Roberto Ferranti



ORIGINALE

Richiedente D'ANGELO MANUELA

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di APPELLO a:

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA IN PERS.
PROCURATORE P.T.

VIA MARTIRI DEI LAGER,77 06121 - PERUGIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

capace e convivente, in busta chiusa e sigillata, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ il _____ L'Ufficiale Giudiziario | Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di _____ <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____ Eseguita Affissione a norma di legge il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____ | Ufficiale Giudiziario |
|--|--|-----------------------|

ORIGINALE

Richiedente D'ANGELO MANUELA

Relazione di notificazione

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di APPELLO a:

AVV. MARIO RAMPINI PROCURATORE COSTITUITO DI SALVATORE PROCACCI

PIAZZA PICCININO,9 06100 - PERUGIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

capace e convivente, in busta chiusa e sigillata, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

| | | |
|--|--|-----------------------|
| Atto notificato ai sensi dell'art. <input type="checkbox"/> 139 c.p.c. <input type="checkbox"/> 660 c.p.c. Avviso Spedito con Racc. n. _____ il _____ L'Ufficiale Giudiziario | Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di _____ <input type="checkbox"/> per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio; <input type="checkbox"/> per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge. il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____ Eseguita Affissione a norma di legge il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____ Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ L'Ufficiale Giudiziario _____ | Ufficiale Giudiziario |
|--|--|-----------------------|

Reg. 0/2018 Modello A

URGENTE Cron.3376 - 2/2

Richiedente D'ANGELO AVV. MANUELA

Relazione di notificazione



-1J103376/2

Io sottoscritto Uff.Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di APPELLO a:

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA IN PERS. PROCURATORE P.T.

VIA MARTIRI DEI LAGER,77 06121 PERUGIA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

del G. Renato Valter addweryott

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

PERUGIA *28/02/18*

L'Ufficiale Giudiziario CARDUCCI GABRIELLA

Atto notificato ai sensi dell'art.

139 c.p.c.Firma:

660 c.p.c.

Avviso Spedito con Racc. n. _____

PERUGIA il _____

Funz. Unep/Uff.Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di PERUGIA,

per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

SPECIFICA

| | |
|---------------|----------------|
| Diritti | € 3,87 |
| Trasferte | € 9,30 |
| 10% | € 0,93 |
| Spese | € 0,00 |
| Varie | € 0,00 |
| Bolli | € 0,00 |
| TOTALE | € 14,10 |

Data not. 28/02/18

Funz. Unep/Uff. Giud. *[Signature]*

Reg. 0/2018 Modello A

URGENTE Cron.3376 - 1/2

Richiedente D'ANGELO AVV. MANUELA

FATTO AVVISO IN CANCELLERIA
A MEZZO DEL SERVIZIO
POSTALE

Relazione di notificazione



-1J103376/1

Io sottoscritto Uff. Giud./Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di APPELLO a:

AVV. MARIO RAMPINI PROCURATORE COSTITUITO DI SALVATORE PROCACCI

PIAZZA PICCININO,9 06100 PERUGIA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani:

~~DELL' INPIEGATA~~ **CONSIGLIERO LUCIA, ADD. A STUDIO**

~~capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron. ai sensi di legge.~~

PERUGIA **28 FEB. 2018** L'Ufficiale Giudiziario PASTORELLI WALTER

Atto notificato ai sensi dell'art.
 139 c.p.c. Firma:
 660 c.p.c.
Avviso Spedito con Racc. n. _____
PERUGIA il _____
Funz. Unep/Uff. Giud. _____

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di PERUGIA,
 per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;
 per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.
PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____
Eseguita Affissione a norma di legge
PERUGIA il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____
Spedita Racc. A.R. n. _____, il _____ Funz. Unep/Uff. Giud. _____

| SPECIFICA | |
|---------------|----------------|
| Diritti | € 3,87 |
| Trasferte | € 9,30 |
| 10% | € 0,93 |
| Spese | € 0,00 |
| Varie | € 0,00 |
| Bolli | € 0,00 |
| TOTALE | € 14,10 |

Data rich. 28/02/18
Funz. Unep/Uff. Giud. _____